



CITTÀ DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO ORDINANZA SINDACALE

N. 9 del 18/10/2024

OGGETTO

ORDINANZA RELATIVA ALL'ACCENSIONE / BRUCIATURA DI VEGETALI, E LORO RESIDUI O ALTRI MATERIALI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE NEI TERRENI AGRICOLI, ANCHE SE INCOLTI, DEGLI ORTI, PARCHI E GIARDINI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: 19/10/2024 – 15/06/2025

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza Sindacale N°06 del 14/06/2024 prot.15318 del 14/06/2023 relativa al divieto assoluto di abbruciamento di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nel periodo **15 giugno 2024- 15 ottobre 2024**;

Considerato che il periodo di validità dell'ordinanza per il divieto assoluto di abbruciamenti è scaduto;

Considerato che la suddivisione in zone ha portato ad un abbassamento della presenza di fumo durante i giorni indicati nelle ordinanze sindacali relative ad anni precedenti, riuscendo, in tal modo a monitorare le aree in cui era in atto l'accensione dei residui vegetali, diminuendo, il rischio di incendi boschivi lungo il Territorio Comunale;

Il Sindaco

quale autorità di Protezione Civile ai sensi dell'art.3 comma 1, lett c) D. Lgs n. 1 del 02/01/2018, Codice di Protezione Civile:

- **Visto** che il territorio comunale, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad

estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

- **Ritenuto** necessario, predisporre per l'intero periodo di accensione, misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018, recante il “*Codice di protezione civile*” e in particolare l’art.3, comma 1, lett. c), che individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e l’art. 6, comma 1, che definisce le attribuzioni della predetta Autorità;

VISTE le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio prot. n. prot. n. MIN_MUSUMECI-0001034-P-06/05/2024;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”;

VISTO l’art. 14, comma 8 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» ed, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d’interfaccia urbano-rurale, nonché dell’apparato sanzionatorio;

VISTA la L.R. n.11 del 7 maggio 1996 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del Suolo";

VISTA la Legge regionale n. 12 del 22/05/2017 e s.m.i. “*Sistema di Protezione Civile in Campania*”;

VISTO il Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n. 3, “*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 225 del 07/06/2024 con il quale è stato reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull’intero territorio della Regione Campania, valevole dal 15/06/2024 al 15/10/2024;

VISTE le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, di cui agli articoli 75 e 76 del “*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*” n. 3/2017 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l’art. 16, comma 1, del D.lgs n.1/2018 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Preso atto che

- con D.G.R. n. 380 del 29.06.2023 (BURC n. 54 del 17.07.2023), la Regione ha approvato “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2023-2025, con allegati.”
- che l’art. 75 co. 1 del Reg. reg.le n. 3/2017 dispone che nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente;
- che il Reg. reg.le 15 dicembre 2011, n. 12 “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania” attribuisce alla Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile il coordinamento e concorso per il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi;

Analizzate:

- **il Testo Unico degli Enti Locali**, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riguardo all’art. 54 in materia di Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
- l’art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l'espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto utile suddividere il territorio comunale in diverse macroaree al fine di disciplinare l’**accensione** dei residui vegetali agricolo e forestale, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati per la conduzione del fondo come di seguito riportato:

AREE RURALI

<ul style="list-style-type: none"> • C.DA ACQUACHIARA • VIA CADUTI FORZE DELL’ORDINE • VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA • VIA CASTELLO • C.DA CERZA GRANDE • C.DA CERZETE • VIA COMUNALE CERZETE • CUPA DEI SARNO • C.DA FELLITTO • VIA FOLLONI • C.DA GIACCHI • C.DA SAN GREGORIO • CUPA LAURI • C.DA LI MONTI • C.DA NOVESOLDI 	<ul style="list-style-type: none"> • C.DA NOVESOLDI CIRC-SS7 BIS • C.DA NOVESOLDI PROV. TAVERNOLA • C.DA ALVANITE • C.DA ORTO DEI PRETI • C.DA PALMOLETA • C.DA PETTIROSSI • VIA PIETRAMARA • VIA PROVINCIALE CERZETE • C.DA SAVORONI • SP246 • C.DA TESTA • C.DA TUFAROLE • C.DA VALLEVERDE • C.DA S. VINCENZO • C.DA S. VINCENZO PROV. TAV.
---	--

CENTRO URBANO

<ul style="list-style-type: none"> • VIA SERINO • VIA TIRATORE • VIA CESINALI • C.DA SANTISSIMO 	<ul style="list-style-type: none"> • C.DA ISCHIA • VIA GRAMSCI • C.DA S. LORENZO • C.DA SPINETA
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • VIA CARACCIOLO E ARTERIE ATTIGUE • VIA ADAMO • VIA SALVI • VIA A. MORO • VIA VEGLIANTE • VIA CAPOZZI • VIA APPIA -E TRAVERSE • VIA S. GIACOMO 	<ul style="list-style-type: none"> • VIA CIVITA • VIA MANFREDI • VIA MASTROBERARDINO • VIA PIANODARDINE • VIA TUFARA • VIA FERROVIA • VIA SALITA PALAZZO • RAMPA SAN PASQUALE-
--	--

Attesa la propria competenza,

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate e confermate:

LA SEGUENTE REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCENSIONE di vegetali e loro residui come segue, salvo proroghe e/o diverse direttive della Regione Campania:

A partire dal **19 Ottobre 2024 fino al 15 giugno 2025** salvo diverse direttive della Regione Campania e/o altri Enti, si adotterà la seguente calendarizzazione per le accensioni:

CENTRO URBANO:

- Ogni **MERCOLEDI'**, ad eccezione dei giorni festivi, nei seguenti orari: **dalle ore 10:00 - alle ore 16:00.**

AREE RURALI:

- Ogni **SABATO e LUNEDI'**, ad eccezione dei giorni festivi, **dalle ore 10:00 - alle ore 16:00;**

INOLTRE DISPONE

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 182, comma 6-bis del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152

A TUTTI I PROPRIETARI – CONDUTTORI – DETENTORI a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche – artigianali e industriali, si ordina di provvedere, con decorrenza immediata:

- alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 5 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
- al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio – infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanze organiche, aree di sosta turistiche...) da effettuare, con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia minima di 5 metri.
- al decespugliamento laterale delle aree adiacenti i boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
- per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;

INOLTRE SI PRESCRIVE

- la bruciatura deve avvenire ad una distanza di almeno 100 m dai boschi;
- la bruciatura deve avvenire sul posto, in spazi liberi e sgombri da vegetazione secca e deve essere distribuito in piccoli cumuli;
- è vietato procedere all'abbruciamento in presenza di vento;
- la bruciatura deve essere condotta con la presenza obbligatoria e continuativa degli operatori,
- in adeguato numero e mai da soli, i quali dovranno essere muniti di attrezzature e di acqua per lo spegnimento;
- è fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;
- adottare qualunque altra precauzione utile a scongiurare il rischio di innesco e propagazione di incendi;

A V V E R T E

che in caso di mancato adempimento del presente provvedimento, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000, dall'art. 178 bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 del Codice penale qualora il fatto costituisca reato.

VIGILANZA E SANZIONI**Vigilanza**

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale, perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

Sanzioni

La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p..

Ogni altra violazione relativa alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione - per cui non sia già prevista una specifica sanzione - è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L. R. n. 12/2017 e del Regolamento Regionale n. 3/2017.

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di ATRIPALDA, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il suo territorio.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:

- Comando Polizia Municipale,
- Giunta comunale;
- Servizi dell'Ente;
- Comando Stazione Carabinieri di Atripalda;
- Stazione Carabinieri Forestale di Avellino;

- Commissariato di Polizia di Stato;
- Direzione Provinciale ANAS;
- Direzione Provinciale viabilità;
- Direzione Ferrovie di Avellino;
- Provincia di Avellino;
- Associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;

nonché inviata per conoscenza a:

- Protezione Civile Regionale
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Avellino;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Avellino;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Gruppo Carabinieri Forestale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede competente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante il “*Codice del processo amministrativo*”.

Dal Municipio, li 18/10/2024

IL SINDACO
f.to SPAGNUOLO PAOLO

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 18/10/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
Maglio Antonio
